

2002
012



10
ANNI
DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOTELECOMUNICAZIONI
ASSTEL

ADERENTE A CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA DIGITALE

IL DIRETTORE

INVIATA VIA PEC

Spett.
MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE
Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo fiscale
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

Alla cortese attenzione del Direttore dr Paolo PUGLISI

*Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n. 4/13*

OGGETTO: Istanza per la semplificazione fiscale in materia di Imposizione sul Valore Aggiunto, avente a oggetto l'estensione senza limiti di importo dell'ambito di applicazione del regime della fatturazione semplificata di cui all'art. 21-bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Con la presente l'Associazione di categoria Assotelecomunicazioni-ASSTEL (d'ora innanzi "ASSTEL") del sistema Confindustria, in rappresentanza delle imprese associate esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile intende sottoporre alla cortese attenzione di codesto Spettabile Dipartimento taluni profili che caratterizzano in maniera peculiare l'attività dei soggetti che operano nel comparto dei servizi di telecomunicazione e che assumono ancor maggiore rilevanza alla luce dei recenti interventi normativi che hanno introdotto talune significative novità in materia di adempimenti previsti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

In particolare, il legislatore è recentemente intervenuto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nell'ambito della quale sono confluite le norme già contenute nel decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216, rubricato "*Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di*

sanzioni dell'unione europea”) al fine di adeguare la normativa italiana prevista in materia di Imposizione sul Valore Aggiunto alle indicazioni recate nella direttiva 2010/45/UE.

In tale contesto sono state introdotte una serie di rilevanti modifiche all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 che hanno interessato le regole previste per la fatturazione, ed è stato, inoltre, introdotto un nuovo articolo 21-bis che ha istituito la possibilità di accedere a un nuovo regime di fatturazione in modalità semplificata per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a euro 100.

La fattura semplificata, pur presentando un contenuto minimo analogo a quello previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 per la fattura ordinaria, consente talune semplificazioni che assumono particolare rilevanza per gli Operatori del comparto delle telecomunicazioni. In particolare, con riferimento all'indicazione degli elementi identificativi del soggetto cessionario o committente, il neo introdotto art. 21 bis, alla lettera e) prevede che debbano essere espressamente indicati “...ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento..”. Tale disciplina semplifica, pertanto, il regime previsto dall'art. 21 del medesimo D.P.R., il quale invece in materia prevede, alle lettere e) ed f), che siano indicati: “...e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale...”.

Con riferimento, invece, all'indicazione del corrispettivo e della relativa imposta, il nuovo regime consente l'indicazione, nella fattura emessa in forma semplificata, del solo *“ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla”*, con ciò introducendo una semplificazione rispetto al regime ordinario disciplinato dall'art. 21, il quale impone invece l'espressa indicazione di *“..h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro..”*.

Il nuovo regime, che riguarderà la generalità delle operazioni, non potrà tuttavia essere applicato:

- i) alle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- ii) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Ciò premesso, preme rilevare come l'applicazione pratica del menzionato regime semplificato trovi una significativa limitazione nella previsione del comma 1 dell'art. 21 *bis* del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il quale limita la possibilità di emettere fatture in forma semplificata per importi di ammontare complessivo non superiore a 100 euro. Tale previsione è mitigata soltanto dal comma terzo dell'articolo 21-*bis* il quale prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tale soglia possa essere innalzata sino a euro 400 per la generalità delle operazioni, e che l'emissione di fatture semplificate possa essere consentita anche senza limiti di importo *“per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2”*.

Proprio con riferimento a tale ultima previsione ASSTEL intende rappresentare a codesto Spettabile Dipartimento la sussistenza di talune peculiarità che interessano il comparto dei servizi di telecomunicazione sotto il profilo degli adempimenti connessi alla fatturazione.

In particolare, si rileva che gli Operatori che forniscono servizi di telefonia fissa e mobile sono costantemente chiamati a misurarsi con un numero esorbitante di fatture, le quali vengono sovente emesse per importi relativamente esigui nei confronti di soggetti con i quali i medesimi Operatori intrattengono dei rapporti duraturi nel tempo per la fornitura dei predetti servizi di fonìa. I fruitori dei servizi di telefonia sono, inoltre, in larga misura soggetti che rivestono la qualità di "consumatori finali".

In un siffatto contesto caratterizzato da un numero di operazioni estremamente ingente, relative a importi spesso assai ridotti, il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ha comportato l'insorgere a carico degli Operatori del settore di un onere economico particolarmente significativo legato agli adempimenti amministrativi connessi alla fatturazione.

Per contro, la possibilità di accedere a un regime di fatturazione semplificato consentirebbe nel comparto della fornitura dei servizi di telecomunicazione una significativa riduzione degli oneri posti a carico degli Operatori, senza d'altro canto tradursi in una diminuzione per l'erario dell'attendibilità della documentazione contabile emessa.

Si rileva, peraltro, che un ridimensionamento degli oneri posti a carico degli Operatori consentirebbe la riallocazione di ingenti risorse verso una maggiore efficienza dei servizi resi, traducendosi, in definitiva, in un vantaggio per il consumatore finale.

In ultima analisi si segnala altresì che la particolare situazione nella quale operano i gestori di servizi di telecomunicazione - che prestano servizi al pubblico "con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi" - è da sempre stata presa in considerazione dal legislatore che, grazie alla riserva di cui all'art. 22, secondo comma e 73 primo comma del D.P.R. 633/1972, ha emanato nel tempo i decreti "settoriali" 13/3/1973, 13/4/1978 e 24/10/2000 n. 366.

IL DIRETTORE


Tutto ciò premesso e considerato, le imprese associate ad ASSTEL operanti nell'ambito del comparto della fornitura di servizi di telecomunicazione, così come definiti dall'art. 1 del Decreto Ministero delle Finanze 24.10.2000, n. 366,

DOMANDANO

l'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'art. 21 *bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzato a consentire alle imprese operanti nello specifico settore di attività della fornitura di servizi di telecomunicazioni l'accesso al nuovo regime della fatturazione semplificata senza limiti d'importo, in ragione della complessità della gestione dell'enorme entità dell'anagrafica clienti, e altresì della complessità procedurale della elaborazione e della gestione amministrativa dell'elevatissimo numero di fatturazioni poste in essere.

Con osservanza

Assotelecomunicazioni-ASSTEL



Raffaele Nardacchione

PS: ASSTEL rappresenta le Imprese della filiera delle Telecomunicazioni, quindi, tanto gli esercenti dei servizi di telecomunicazione, che forniscono o commercializzano prodotti e/o servizi del settore TLC. In All.1 l'elenco completo delle Imprese associate alla data odierna.

ELENCO ASSOCIATE ASSTEL AL 17/01/2013

- ABRAMO CUSTOMER CARE S.p.A.
- AEMCOM srl
- ACCENTURE HR SERVICES S.p.A.
- ALMAVIVA CONTACT S.p.A.
- AVAGO TECHNOLOGIES S.p.A.
- BRENNERCOM S.p.A.
- BT ITALIA S.p.A.
- CHILI S.p.A.
- COLT TECHNOLOGY SERVICES S.p.A.
- COMDATA CARE S.p.A.
- EI TOWERS S.p.A.
- e.BISMEDIA S.p.A.
- E-CARE S.p.A.
- ELETTRA TLC S.p.A.
- ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
- FASTWEB S.p.A.
- FASTWEB WHOLESALE S.r.l.
- H3G S.p.A.
- HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.
- ITnet S.p.A.
- LOQUENDO S.p.A.
- MATRIX S.p.A.
- METROWEB S.p.A.
- NOKIA ITALIA S.p.A.
- PAtH.NET S.p.A.
- RETELIT S.p.A.
- SIELTE S.p.A.
- SKY ITALIA NETWORK SERVICE S.r.l.
- TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.r.l.
- TELECOM ITALIA S.p.A.
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
- TELECONTACT CENTER S.p.A.
- TELS Y ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
- TISCALI S.p.A.
- TISCALI ITALIA S.p.A.
- TOWERTEL S.p.A.
- VISIANT CONTACT Srl
- VODAFONE GESTIONI S.p.A.
- VODAFONE OMNITEL N.V.

- VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE S.r.l.
- WELCOME Italia S.p.A.
- WIND RETAIL S.r.l.
- WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
- 3LETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.
- 3 ITALIA S.p.A.